

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

**423/2023/R/EEL**

Ns. Prot. n. 76/2023 del 26.10.23

**ORIENTAMENTI PER LA REGOLAZIONE INFRASTRUTTURALE DEI  
SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER  
IL SESTO PERIODO DI REGOLAZIONE 2024-2027**

**OSSERVAZIONI** *Energie Offida Srl*

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del  
procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia  
Reti e Ambiente 18 aprile 2023, 165/2023/R/EEL Mercato di incidenza: energia  
elettrica

*26 settembre 2023*

*S 1. Osservazioni relative alle proposte dell'Autorità per favorire le aggregazioni tra imprese distributrici, di cui almeno una che serva fino a 25.000 punti di prelievo*

Energie Offida Srl ritiene che il quadro regolatorio volto a promuovere le aggregazioni debba essere costruito con riferimento all'assetto desiderato del servizio di distribuzione dell'energia elettrica alla data di rilascio delle nuove concessioni.

Considerando che:

- i il mercato della distribuzione dell'energia elettrica è prospetticamente sempre più configurabile come un oligopolio nel quale il numero di operatori desiderato dipende, da un lato, dalla scala dimensionale obiettivo indicata dal Regolatore e, dall'altro, dal ruolo che i DSO dovranno svolgere ai sensi del TIDE nel mercato dei servizi ancillari (nдр: facilitatore a livello di area dei servizi di bilanciamento e ridispacciamento);
- ii l'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella versione attualmente vigente, modificata dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 210/214, prevede che il gestore della rete di distribuzione alla cui rete sono connessi almeno 100.000 clienti finali elabori, con cadenza biennale, previa consultazione pubblica, un piano di sviluppo della rete di competenza;
- iii il comma 9.3 del decreto Bersani promuove la razionalizzazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica in ambito comunale;
- iv il comma 9.6 del decreto Bersani prevede che le nuove concessioni si riferiscano ad ambiti non superiori a un quarto di tutti i clienti finali;
- v l'attuale articolo 31 del TIT non agevola né le operazioni di aggregazione tra imprese in regime individuale né quelle con le imprese elettriche minori produttrici e distributrici ammesse al regime di integrazione tariffaria di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Tutto ciò considerato e viste le finalità perseguite dall'Autorità per l'erogazione del servizio (a) in condizioni economicità e redditività e (b) secondo una scala dimensionale adeguata, Energie Offida Srl ritiene opportuno che vengano incentivate ulteriormente, secondo criteri di rilevanza dell'azione perseguita e differenziate in termini di *lump sum* riconoscibile, le operazioni volte a conseguire:

- 1) ambiti di servizio dimensionalmente coerenti con l'assetto prospettico del settore auspicato nel TIDE interessando anche i rami di distribuzione dell'*incumbent* a livello provinciale e/o regionale (nell'ottica di perseguire e rispettare il vincolo posto dal decreto Bersani che le concessioni affidate non potranno riguardare ambiti maggiori del 25% dei clienti e che, conseguentemente, tale soglia rappresenti anche il limite dimensionale massimo per qualsiasi operatore partecipante alle gare);

- 2) il raggiungimento della soglia dei 100.000 clienti serviti al fine di aumentare il numero di operatori in grado di contendersi gli ambiti territoriali previsti dalle future gare;
- 3) la razionalizzazione del servizio di distribuzione in ambito comunale laddove tale processo non è giunto a conclusione. A riguardo si segnala che non è sussumibile a regola generale la considerazione che la mancata razionalizzazione del servizio origini dall'inefficienza del concessionario nel concludere la trattativa. Valga la considerazione, a titolo esemplificativo, che alcuni degli operatori interessati hanno ottenuto la concessione ministeriale da meno di un anno;
- 4) la semplificazione amministrativa di quelle gestioni il cui eventuale passaggio dal regime di integrazione tariffaria al regime ordinario, attraverso processi di aggregazione, ridurrebbe la complessità del sistema semplificando anche la politica regolatoria volta a definire i requisiti e i criteri per il rilascio delle nuove concessioni.

A parere di Energie Offida Srl sarebbe inoltre potenzialmente distorsivo della concorrenza e delle procedure ad evidenza pubblica, eventualmente in corso di esperimento, escludere dall'ulteriore incentivo prefigurato al punto 6.5 del DCO le imprese dimensionalmente ricomprese tra 25.000 e 100.000 clienti che, tra gli altri elementi da considerare, stanno cercando (tra di esse) forme di aggregazione bottom-up per il conseguimento della soglia dei 100.000 POD. Si segnala a riguardo come il Consiglio comunale di Offida abbia approvato, con deliberazione del 03.10.2023, il processo di conferimento del ramo di distribuzione e misura dell'energia elettrica di Energie Offida Srl in DEA SpA. Il soggetto risultante si attesterebbe a circa 85.000 POD. E' del tutto evidente che l'erogazione di premialità ai soli operatori maggiori di 100.000 clienti rischierebbe di precludere il buon fine dell'operazione di aggregazione e, prospetticamente, l'eventuale interesse, peraltro già manifestato, di altre imprese maggiori di 25.000 clienti.

Riguardo poi alle aggregazioni tra una impresa in regime ROSS e una o più impresa/e in regime parametrico e, con riferimento ai costi operativi ed in particolare all'erogazione di un incentivo monetario *tantum* pari al 30% di quelli riconosciuti nell'ultima tariffa antecedente alla variazione societaria all'impresa in regime parametrico, si richiede, per le operazioni di aggregazione concluse nel biennio 2022-2023, di prevedere l'aggiornamento della baseline dei costi operativi di cui all'articolo 35 del TIROSS con riferimento al perimetro consolidato post-aggregazione, senza l'applicazione del vincolo del rispetto alla somma dei costi operativi delle imprese nella situazione precedente all'aggregazione e comunque nel limite del 30% dei costi operativi.

Sempre nel caso di aggregazioni appena avvenute nel biennio 2022-2023 si richiede che la revisione della baseline sia estesa anche alla casistica delle aggregazioni tra una impresa sopra i 100.000 clienti e una sopra i 25.000 clienti.

Per quanto rappresentato le eventuali logiche di coupling con il settore della distribuzione del gas naturale appaiono elementi di *second best* rispetto alle future

procedure di individuazione dei nuovi concessionari nonché foriere di barriere all'entrata troppo forti rispetto all'esigenza del conseguimento della numerosità desiderata.

*S2.Osservazioni riguardo alle ulteriori azioni proposte per promuovere le aggregazioni tra imprese distributrici di più grandi dimensioni.*

*S3.Osservazioni riguardo l'eventuale correlazione del premio una-tantum a obiettivi di migliori performance in termini di riduzione della spesa e/o di qualità del servizio, da verificare qualche anno dopo la cessione dell'impresa distributtrice tra 25.000 e 100.000 clienti.*

*S4.Osservazioni riguardo agli elementi da considerare in vista delle gare per le concessioni di distribuzione dell'energia elettrica, eventualmente anche in ottica di sector coupling.*

Tenuto conto di quanto già espresso da Energie Offida Srl in risposta allo spunto S1., di quanto riportato ai punti 6.2, 6.4 e 6.5 e, specificatamente, all'opportunità di incentivare le aggregazioni che coinvolgano operatori con più di 25.000 punti di prelievo da parte di imprese dimensionalmente maggiori, Energie Offida Srl ritiene che l'applicazione del meccanismo non possa essere appannaggio delle sole imprese che servono già oltre 100.000 punti di prelievo ma di tutte quelle che potenzialmente ambiscono a raggiungere tale soglia. Per questo motivo eventuali ulteriori incentivi all'aggregazione si ritiene debbano essere riconosciuti anche a quegli operatori che, nel biennio 2024-2025, dovessero conseguire il superamento della soglia dei 100.000 clienti.

Energie Offida Srl ritiene inoltre che il dimensionamento dell'ulteriore incentivo debba essere calibrato bilanciando le finalità delle politiche regolatorie con il concetto stesso di "economia", ossia la gestione di risorse scarse. Sarebbe quindi opportuno modulare l'ulteriore incentivo di cui al punto 6.5 del DCO premiando maggiormente le operazioni di aggregazione volte a coinvolgere le imprese in regime di integrazione tariffaria, quindi quelle finalizzate al raggiungimento della soglia dei 100.000 clienti e di aree di distribuzione geograficamente coincidenti con la provincia o la regione e, da ultime, quelle che dovessero coinvolgere imprese dimensionalmente già rispondenti all'assetto desiderato dal Regolatore.

*S 6.Osservazioni riguardo la possibile estensione del meccanismo incentivante ad altre porzioni di cabine primarie AT/MT*

Energie Offida Srl ritiene che il ruolo del distributore delineato dall'Autorità sia nel TIDE che ai fini del conseguimento degli obiettivi di resilienza non possa prescindere dalla gestione delle cabine primarie e delle relative pertinenze in AT.

*S10. Osservazioni in materia di altre prestazioni specifiche di distribuzione e misura*

Pur non rientrando nell'ambito delle prestazioni specifiche riconosciute al distributore Energie Offida Srl segnala la necessità che l'Autorità prenda in considerazione, nella definizione dei costi operativi del servizio di misura dell'energia elettrica, quelli relativi alla verifica metrologica dei misuratori di bassa tensione. Come noto, gli obblighi normativi oggi in vigore (normativa MID e, in particolare, il D.M. 24 marzo 2015 n. 60 che impone la verifica periodica - ogni 15 anni - dei misuratori BT conformi alla citata normativa MID). Nei casi in cui, per ragioni non dipendenti dalla volontà del distributore (ad esempio per problemi di retrocompatibilità dei misuratori 1G con quelli 2G e per i concomitanti ritardi nell'approvvigionamento degli apparati di seconda generazione ed indisponibilità di quelli di prima generazione), si rendesse necessario estendere la durata tecnico economica dei misuratori oltre quelle metrologicamente prevista, i costi sostenuti dall'impresa distributrice per tale attività di verifica hanno un impatto rilevante, valutabile in non meno di 50 euro/pod. Si richiede all'Autorità di verificare la possibilità di un loro riconoscimento on top qualora il numero dei misuratori 1G interessati da tale problematica superasse la soglia delle 500 unità.

---

